

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 26

Ripristino somme disimpegnate su fondi statali vincolati (programma 1.5.1.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8 è autorizzata la spesa di lire 1.110 milioni per l' anno 1993.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - è istituito il capitolo 3717 (2.1.210.3.10.17) con la denominazione << Interventi per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti di cui all'articolo 4 del DPR 6 marzo 1978, n. 100, ed all'articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 101 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.110 milioni per l'anno 1993.